

Udine, 7 maggio 2019

## **Incentivo Occupazione NEET 2019 per i giovani iscritti a Garanzia Giovani, istruzioni INPS**

Con il Decreto Direttoriale ANPAL n. 581/2018 è stata prevista la proroga dell'incentivo per l'assunzione di giovani **NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani** al fine di aumentare i livelli occupazionali.

L'Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative relativi all'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il **1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019**.

L'agevolazione deve essere fruita, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del **28 febbraio 2021**.

Per le assunzioni effettuate prima della pubblicazione della circolare Inps sarà possibile recuperare gli arretrati di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. La valorizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza aprile, maggio e giugno 2019.

### **Datori di lavoro beneficiari**

- datori di lavoro privati
- datori di lavoro "imprenditori" ex art. 2082 cod. civ. compresi gli enti pubblici economici
- datori di lavoro agricolo
- datori di lavoro non imprenditori quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc...  
sono esclusi dal beneficio:
- gli enti della pubblica amministrazione
- i datori di lavoro domestico

### **Soggetti che danno diritto all'incentivo**

**Giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" con età compresa tra i 16 e 29 anni** (se di età inferiore ai 18 anni i soggetti devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione).

Si ricorda che possono iscriversi al programma Garanzia Giovani i soggetti di età compresa 16-29 anni che si trovino nella condizione di "**NEET**" – Not engaged in Education, Employment or Trainig ovvero non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del regolamento UE n. 1304/13.

### **Tipologie di assunzioni incentivate**

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati (ad esclusione di quelli avente sede a Bolzano) che, senza esservi tenuti, assumono giovani:

- **tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019**

- di età compresa **tra i 16 e i 29 anni** aderenti al “Programma Garanzia Giovani”

Le tipologie contrattuali soggette all’incentivo sono le seguenti:

- contratto a tempo **indeterminato**, anche a scopo di somministrazione (a TD o TI)
- contratto di **apprendistato professionalizzante**

le due tipologie contrattuali possono essere sia a tempo pieno che a tempo parziale.

### **Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante**

L’agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale

Il beneficio **non spetta**, invece, per i contratti:

- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione **secondaria** superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- di **apprendistato** di alta formazione e di ricerca
- di lavoro **domestico**
- di lavoro **intermittente**
- con prestazioni di lavoro **occasionale**
- nelle ipotesi di **trasformazione di contratti a termine** in contratti a tempo indeterminato (in quanto essendo stato precedentemente assunto a tempo determinato, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET)

L’Inps precisa che l’incentivo in favore dello stesso lavoratore, può essere riconosciuto per un solo rapporto. Ciò significa che se ad un lavoratore è stata associata l’agevolazione, per lo stesso lavoratore, non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione all’incentivo, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dell’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nell’anno 2018.

### **Misura dell’incentivo**

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di **€ 8.060,00** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità. La soglia massima su base mensile è pari ad **€ 671,66** (€ 8.060/12). Per i rapporti instaurati/risolti nel corso del mese detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **€ 21,66** (€ 671,66/31) per ciascun giorno di esonero.

Per i rapporti a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere riproporzionato.

Sempre con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale Naspi dell'1,40%.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed **entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021**.

### **Condizioni di spettanza dell'incentivo**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 co 1175 e 1176 della Legge 296/2006, ossia:

- 1) adempimento degli obblighi contributivi
- 2) osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
- 3) rispetto del Contratto Collettivo (Nazionale/Regionale/Territoriale/Aziendale)
- 4) applicazione dei principi generali in materia di incentivi stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015.
  - a) assunzione derivante dall'attuazione di un obbligo preesistente e rispetto del diritto di precedenza
  - b) violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore
  - c) assunzione da parte di un datore che abbia in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione
  - d) assunzione da parte di un datore che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
  - e) invio tardivo dell'Unilav

### **Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:

- 1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (relativamente alle modalità di calcolo dell'incremento, si rinvia al paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);
- 2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
  - a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

- b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

### **Cumulabilità con incentivo Legge 205/2017 art. 1 co 100 – Occupazione Giovanile**

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 cd "occupazione giovanile stabile" (pari a € 3000 annui per assunzione tempo indeterminato / trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 30).

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, come già chiarito nella circolare n. 48/2018, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66

euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

### **Ammissione all'incentivo**

I datori di lavoro interessati devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all'INPS avvalendosi esclusivamente del modulo telematico "NEET" disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)" sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Ai fini della fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'esonero.

Con riferimento alle assunzioni effettuate prima dell'uscita della circolare (17/04/2019), l'Istituto chiarisce che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019: **la valorizzazione di tale elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.**

### **Procedimento di ammissione all'incentivo - Adempimenti**

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
- se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina

l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

In ordine alla modalità di esposizione dei dati relativi alla compilazione del Flusso Uniemens si rinvia alla circolare Inps n. 54/2019.

*(Fonti: Circolare Inps n. 54 del 17 aprile 2019, Decreto Direttoriale Anpal n. 581/2018)*